



CITTA' METROPOLITANA TORINO

COMUNE DI BRICHERASIO**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.117**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLAR PELLICE A SVOLGERE PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BRICHERASIO - DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno DUEMILADICIOTTO addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì
3. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì
5. MORERO Vanessa - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CAFFER dott. Ezio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la nota del Sindaco di Bricherasio prot. 9212 del 20/09/2018 con la quale si chiedeva al Comune di Villar Pellice la collaborazione con la sig.ra Sara CATALIN a prestare servizio per massimo quattro ore alla settimana dal 01/10/2018 al 31/12/2018 presso l'Ufficio Tecnico a supporto della nuova Responsabile e per la funzionale consegna dei lavori;

VISTA la nota del Sindaco di Villar Pellice pervenuta in data 26/09/2018 al prot. 9435 con la quale si autorizzava la sig.ra Sara CATALIN a prestare servizio presso il Comune di Bricherasio per un massimo di 4 ore settimanali, per il mese di settembre, e fuori orario di servizio ai sensi dell'art. 53 comma 8 del D.lgs 165/2001;

RICHIAMATO l'art 9 comma 28 della Legge 122 del 2010, così come modificato dall'art 4 comma 102 della Legge 183 del 2011, poi dall'art 4 ter comma 12 della Legge 44 del 2012, poi dall'art 9 comma 28 della Legge 99 del 2013, poi dall'art 6 comma 3 della Legge 125 del 2°13, poi dall'art 9 comma 8 della Legge 124 del 2013 il quale testualmente recita: “ *A decorrere dall'anno 2011, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 3 successive modificazioni. gli enti non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art 70 comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 comma 6 e 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'esercizio 2009: Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ed altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'art 70 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art 70 comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 267; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009....”.*

RICHIAMATA l'art 53 del D.Lgs n. 165 del 2001 il quale recita: “ *gli impieghi pubblici non sono cumulabilisalvo le eccezioni stabilite da legge speciali”*

RICHIAMATO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione – Ufficio personale pubbliche amministrazioni n. 34/2008 con il quale, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l'art 1 comma 557 della Legge n. 311 del 2004 non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell'art 36 del D.Lgs n. 165 del 2001 ad opera del comma 79 dell'art 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art 36;

RICHIAMATA (ex multis) la Delibera n. 223 del 2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sottolinea che:

-la formula organizzativa introdotta dal citato art 1 comma 557 assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto

precedentemente affermato da altre Sezioni: Sezione Lombardia parere n. 23/2009; Sezione Veneto parere n. 17/2008;

- la formula organizzativa introdotta dal citato art 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 2010 convertito in Legge 122/2010;

- il citato art 1 comma 557 detta pertanto una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per fronteggiare la carenza degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco

di personale non occorre la costituzione di un nuovo, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza; il lavoratore quindi rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico, in forza di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

RICHIAMATA la sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 11/ Contr/22012 del 17.04.2012 che consente ai piccoli comuni di derogare al limite della spesa delle forme flessibili di assunzione del personale previsto dall'art 6 comma 28 del D.L. 78/22010 (50 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 22222009) qualora il rispetto del vincolo possa impedire lo svolgimento delle funzioni fondamentali o non esistano altri possibili rimedi organizzativi;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.110.22005 con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato dalla stessa citato, si dava facoltà agli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo delle 48 ore di lavoro settimanale previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico prevista dal D.Lgs n. 165 del 2001;

PRESO atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato:

- Il contenimento della spesa di personale entro il 50% della spesa corrente ai sensi dell'art 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008 convertito in Legge 133 del 2008 come modificato dall'art 28 comma 11 del D.L. 201 del 2011 convertito in Legge 214 del 2011;
- Che la spesa del personale prevista nell'anno 2018 sarà inferiore a quella sostenuta nella media del triennio precedente ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) come modificato dall'art 14 comma 7 della Legge 122 del 2010;

DATO atto che stante i riflessi economici diretti ed indiretti derivanti dall'adozione del presente deliberato è stata acquisita la certificazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) DI CONFERIRE, per le ragioni espresse in premessa, incarico di prestazione lavorativa, come autorizzato del Comune di Villar Pellice alla dipendente Sara CATALIN, nato a Pinerolo il 14/02/1973 e residente a Bricherasio, presso l'ufficio tecnico del Comune di Bricherasio;
- 2) DI DARE ATTO che l'incarico ha le seguenti caratteristiche:
 - Durata dal 01/10/2018 al 31/12/2018
 - Massimo 4 ore settimanali che devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro del Comune di Villar Pellice;
 - Tutti gli oneri sono interamente e totalmente a carico del Comune di Bricherasio
 - Al fine della tutela e della sicurezza de lavoratore, il cumulo delle prestazioni presso il Comune di appartenenza e gli incarichi di cui al punto non potranno superare la durata massima consentita dal CCNL in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario
- 3) DI INVIARE copia del presente atto al Comune di Villar Pellice

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CAFFER dott. Ezio

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BRUNO-FRANCO Romina

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-ott-2018

Bricherasio, li 02-nov-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 18-ott-2018 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 18/10/2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 18-ott-2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 18-ott-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio